



# TRIBUNALE DI NAPOLI

## QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N. [REDACTED]/2021 R.G.

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Maria Balletti	Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Giudice
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore

all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2022 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

nella causa avente n. [REDACTED]/2021 R.G.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione;

causa pendente tra:

[REDACTED], elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

[REDACTED], elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

PARTE RECLAMATA

### OSSERVA

§ 1. [REDACTED] ha avviato una procedura espropriativa presso terzi nei confronti di [REDACTED] sulla scorta di un provvedimento pronunciato da un tribunale inglese in data 21-30/10/2014 contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro.

§ 1.1. In particolare, la [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria britannica l'attestato di esecutività previsto dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 44/2001 ed ha domandato alla Corte d'Appello di Napoli la dichiarazione di esecutività ai sensi degli artt. 38 e seguenti del medesimo Regolamento; tuttavia, con decreto del 18-19/11/2019 la Corte d'Appello ha dichiarato il non luogo a provvedere su tale istanza sul presupposto per cui il meccanismo disciplinato dal



Regolamento (CE) n. 44/2001 sarebbe stato superato dal successivo Regolamento (UE) n. 1215/2012, con conseguente esclusione della necessità di conseguire l'esecutività della decisione straniera; sulla scorta di tale pronunzia, quindi, ha agito in via esecutiva, notificando atto di precetto e pignoramento presso terzi ed originando in tal modo la procedura espropriativa n. [REDACTED]/2021 R.G.E.

§ 1.2. Con ricorso depositato in data 11/5/2021 il [REDACTED] ha spiegato opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.

In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il provvedimento del tribunale inglese non sarebbe in realtà esecutivo in quanto la [REDACTED] non avrebbe prodotto il certificato di titolo esecutivo europeo previsto dal Regolamento (CE) n. 805/2004, né avrebbe conseguito il provvedimento di esecutività ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001; sotto questo profilo, peraltro, ha evidenziato come la decisione avrebbe avuto luogo in difetto di regolare notificazione della relativa domanda (punto 1 del ricorso in opposizione).

In secondo luogo, poi, ha eccepito che – a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea – i provvedimenti degli organi giurisdizionali inglesi non sarebbero suscettibili di riconoscimento ed esecuzione sulla scorta della normativa euro-comunitaria, bensì unicamente in base alle regole ordinarie di diritto internazionale privato e processuale; in ogni caso, ha rilevato come la decisione azionata nel caso di specie sarebbe priva di adeguata motivazione e dell'indicazione del rapporto di credito sottostante, con conseguente lesione del diritto di difesa (punto 2 del ricorso in opposizione).

In terzo luogo, ha postulato la nullità del pignoramento in ragione del fatto che la statuizione di condanna contenuta nel titolo avrebbe riguardato non esclusivamente il [REDACTED], bensì anche un altro soggetto (la società [REDACTED]) (punto 3 del ricorso in opposizione).

Infine, ha dedotto la nullità del precetto sulla scorta del quale avrebbe avuto luogo l'azione esecutiva in ragione della mancata indicazione del rapporto di cambio sterlina/euro (punto 4 del ricorso in opposizione).

§ 1.3. Con ordinanza del 16-17/12/2021 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione spiegata con l'opposizione.

Sotto questo profilo, il giudice ha ritenuto che – sulla scorta del decreto già pronunciato dalla Corte d'Appello di Napoli in data 18-19/11/2019 – al caso di specie sarebbe stato applicabile il Regolamento (UE) n. 1215/2012; ha quindi rilevato come i motivi idonei a determinare il diniego di riconoscimento del provvedimento straniero sarebbero suscettibili di deduzione con lo strumento



dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; nel merito, ha escluso la fondatezza delle censure formulate da parte opponente e, in particolare, ha rilevato che avrebbe avuto luogo la regolare notificazione dell'originaria domanda innanzi al giudice inglese e che non sarebbero ammissibili contestazioni concernenti il merito della decisione straniera.

§ 1.4. Con ricorso del 31/12/2021 il [REDACTED] ha quindi formulato reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso tale ordinanza.

Al riguardo, il reclamante ha dedotto anzitutto la carenza di *ius postulandi* in ragione del fatto che la procura rilasciata dalla [REDACTED] avrebbe riguardato unicamente il procedimento innanzi alla Corte d'Appello per la dichiarazione di esecutività del provvedimento del tribunale inglese (punto 1 del ricorso per reclamo).

In secondo luogo, poi, ha rilevato l'erroneità della statuizione del giudice dell'esecuzione circa l'applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove sarebbe invece applicabile – *ratione temporis* – quella del Regolamento (CE) n. 44/2001, con conseguente onere della [REDACTED] di conseguire la dichiarazione di esecutività (punti 3 e 6 del ricorso per reclamo).

In terzo luogo ed in via subordinata, ha sottolineato in ogni caso che non sarebbe stato prodotto il certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento (CE) n. 805/2004 (punto 4 del ricorso per reclamo).

In quarto luogo, ha eccepito che la documentazione depositata dalla controparte sarebbe inidonea a fornire prova della notificazione della domanda giudiziale innanzi al giudice inglese, atteso che, da un lato, il documento in questione recherebbe a p. 77 un timbro di congiunzione poco chiaro (ciò che renderebbe ignota e/o anomala la natura e l'identità dell'atto asseritamente notificato), nonché, dall'altro lato, non sarebbe stata prodotta attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico secondo la normativa del processo civile telematico (ciò che renderebbe inutilizzabile la documentazione in questione) (punto 5 del ricorso per reclamo).

Infine, ha reiterato le contestazioni relative al fatto che il titolo sarebbe privo di adeguata motivazione e dell'indicazione del rapporto di credito sottostante; che il creditore avrebbe omesso di considerare come la statuizione di condanna avrebbe riguardato non esclusivamente il [REDACTED], bensì anche un altro soggetto; che il precetto non recherebbe l'indicazione del rapporto di cambio sterlina/euro (punto 7 del ricorso per reclamo).

Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, parte reclamante ha domandato riformarsi l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e disporsi la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.



§ 2. Tanto opportunamente premesso, appare preliminare ed assorbente l'esame della censura concernente la pretesa inidoneità della decisione del giudice inglese a legittimare l'azione esecutiva in ragione del fatto che essa sarebbe privo della dichiarazione di esecutività di cui agli artt. 38 e seguenti del Regolamento (CE) n. 44/2001.

§ 2.1. Anzitutto, non appare fuor luogo sgombrare il campo da alcuni equivoci sottesi alle difese sviluppate dall'odierna parte reclamante sin dall'originario ricorso in opposizione.

Sul punto, giova evidenziare come – nonostante i plurimi richiami operati nel ricorso in opposizione e nel conseguente reclamo – il titolo azionato dalla XXXXXXXXXX non sia affatto soggetto alla disciplina del Regolamento (CE) n. 805/2004, atteso che non si tratta di un titolo per un credito non contestato.

Piuttosto, si è in presenza di un ordinario provvedimento giurisdizionale straniero, ragion per cui – al fine di verificarne i presupposti per l'esecutività nell'ordinamento giuridico italiano – occorre far riferimento alla disciplina vigente in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e decisioni straniere.

Nel caso degli organi giurisdizionali del Regno Unito, in particolare, tale disciplina è quella compendiata – per quanto qui specificamente interessa – dapprima nel Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente nel Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Né assume rilievo l'intervenuto recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (ovverosia, la vicenda comunemente nota come *Brexit*).

Invero, l'art. 67, comma 2, lett. a) dell'Accordo di Recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica stabilisce che – nel Regno Unito e negli Stati membri dell'Unione europea in situazioni che coinvolgano il Regno Unito – il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni giudiziarie continui ad essere soggetto al Regolamento (UE) n. 1215/2012 laddove quei provvedimenti siano pronunciati in azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (termine coincidente con il 31 dicembre 2020).

Pertanto, il riferimento contenuto nel sopra citato art. 67 appare comprensivo anche del Regolamento (CE) n. 44/2001 (ovviamente, nei casi in cui esso continui ad essere applicabile), atteso che il Regolamento (UE) n. 1215/2012 rappresenta, in buona sostanza, l'aggiornamento e la sostituzione del precedente (cfr. il considerando n. 1) e – come meglio si vedrà nel prosieguo – disciplina espressamente le ipotesi in cui il precedente *corpus* normativo continua a trovare applicazione.



§ 2.2. Tanto opportunamente chiarito, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere i due regolamenti presentano una differenza fondamentale.

§ 2.2.1. Il Regolamento (CE) n. 44/2001 contempla una necessaria procedura (sia pur oltremodo semplificata) diretta a conseguire la dichiarazione di esecutività della sentenza o del provvedimento straniero.

In particolare, tale procedura si compendia, anzitutto, in una fase preliminare a carattere sommario (per l'Italia, innanzi alla Corte d'Appello: cfr. l'art. 39) sulla scorta della documentazione depositata dalla parte interessata (in buona sostanza, la copia autentica del provvedimento e l'attestato di esecutività rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine dell'atto: cfr. gli artt. 41, 53 e 54) e senza alcuna forma di contraddittorio con la controparte (cfr. l'art. 41).

All'esito della decisione sull'istanza di esecutività si prevede una fase contenziosa, con la possibilità, in particolare, per la parte interessata di spiegare "opposizione" avverso tale decisione (per l'Italia, sempre innanzi alla Corte d'Appello: cfr. l'art. 43); si tratta, in buona sostanza, della fase nella quale la parte contro la quale è stata domandata l'esecutività può sollevare le contestazioni idonee a legittimare un diniego (contestazioni che sono tuttavia esclusivamente quelle previste dagli artt. 34 e 35 e senza alcuna possibilità di riesame nel merito della decisione straniera: cfr. l'art. 45).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il complessivo modulo delineato per la dichiarazione di esecutività dal Regolamento (CE) n. 44/2001 e, segnatamente, l'articolazione dello stesso secondo lo schema "istanza-decisione-opposizione" sia strutturato in termini analoghi a quello originariamente previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione che, come ben noto, costituisce l'immediato antecedente del regolamento comunitario) e configuri "*una procedura di tipo monitorio, con provvedimento su ricorso di una parte senza audizione dell'altra, salvo successiva pronuncia in contraddittorio a seguito di opposizione da proporsi nelle forme e nei termini ivi sanciti*" (in tal senso, espressamente, Cass. 26 aprile 2021, n. 10987, in motivazione; cfr., altresì, con riguardo al sistema delineato dal Regolamento n. 44/2001, Cass. 12 gennaio 2010, n. 253; cfr., con riferimento al sistema della Convenzione di Bruxelles, Cass. 20 luglio 2007, n. 16163; Cass. 16 luglio 1994, n. 6704; Cass. 1 dicembre 1982, n. 6519).

§ 2.2.2. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 ha eliminato invece la necessità della preliminare procedura per la dichiarazione di esecutività della decisione straniera.



Al riguardo, viene precisato che “*la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale*”; che “*la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato*”; che, conseguentemente, “*la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato*” (cfr. il considerando n. 26).

In tale prospettiva, la parte interessata può direttamente azionare in via esecutiva il provvedimento straniero, producendone copia autentica ed un attestato di esecutività secondo un apposito modello (cfr. gli artt. 39, 42 e 53); nel contempo, la controparte può formulare domanda di diniego di esecuzione in presenza di condizioni tassativamente delineate e, anche in tal caso, senza la possibilità di un riesame nel merito della decisione (cfr. gli artt. 45, 46 e 52); peraltro, le fattispecie che giustificano il diniego di esecuzione sono sostanzialmente coincidenti con quelle già previste dal Regolamento (CE) n. 44/2001 e la domanda di diniego si formula, per l’Italia, innanzi al tribunale ordinario (cfr. l’art. 47).

In buona sostanza, quindi, il Regolamento del 2012 ha eliminato la necessità di un preliminare accertamento sulle condizioni per l’esecutività della decisione straniera (sia pur nella forma semplificata del procedimento monitorio a contraddittorio eventuale dinanzi alla Corte d’Appello) ed ha rimesso quell’accertamento ad una domanda (eventuale) da formularsi a cura della parte destinataria dell’esecuzione.

Peraltro, la procedura su tale domanda è disciplinata dalla legge dello Stato in cui sia richiesta l’esecuzione e – nel caso dell’ordinamento giuridico italiano – essa si traduce nell’utilizzo del modulo processuale dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (attraverso il quale, quindi, l’esecutato può veicolare i motivi idonei a giustificare il diniego di esecuzione ai sensi dell’art. 45 del Regolamento) e dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (limitatamente, beninteso, ai profili concernenti la regolarità formale del procedimento da seguirsi, come, ad esempio, in relazione all’obbligo di notificazione preventiva dell’attestato di esecutività ai sensi dell’art. 43 del Regolamento).

§ 2.2.3. Sotto il profilo temporale, il *discrimen* per l’applicazione dell’uno o dell’altro *corpus* normativo è posto dagli artt. 80, 81 e 66 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.



In particolare, quest'ultimo contiene l'espressa previsione dell'abrogazione del Regolamento (CE) n. 44/2001 e trova applicazione a partire dal 10 gennaio 2015 (cfr. gli artt. 80 ed 81); nel contempo, però, la precedente disciplina continua a trovare applicazione *“alle decisioni emesse nei procedimenti promossi ... anteriormente al 10 gennaio 2015”* (cfr. l'art. 66, comma 2).

§ 3. La ricostruzione sopra operata induce a ritenere fondata la contestazione formulata dall'odierna parte reclamante in merito alla mancanza della dichiarazione di esecutività della decisione inglese ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Regolamento (CE) n. 44/2001.

§ 3.1. A ben vedere, nel caso di specie trova applicazione la clausola di “salvezza” contenuta nel sopra citato art. 66 del Regolamento (UE) n. 1215/2012: il provvedimento azionato esecutivamente risulta infatti essere stato pronunciato in data 21-30/10/2014 e, quindi, all'esito di una domanda giudiziaria promossa in data antecedente a quella individuata dal sopra citato art. 66 (si ribadisce, 10/1/2015).

Ne discende che – nonostante l'opinione espressa in senso contrario dalla Corte d'Appello di Napoli con il decreto del 18-19/11/2019 – è stata corretta la richiesta formulata dalla [REDACTED] per la dichiarazione di esecutività della decisione, non trovando applicazione la disciplina del Regolamento (UE) n. 1215/2012, bensì quella del Regolamento (CE) n. 44/2001.

§ 3.2. Occorre allora interrogarsi sulle conseguenze della peculiare situazione che si è determinata nel caso di specie, laddove, si ribadisce, una decisione giurisdizionale inglese è stata direttamente azionato in via esecutiva senza che sia stata preventivamente conseguita la dichiarazione di esecutività prevista dal Regolamento (CE) n. 44/2001.

Ritiene il Collegio che tale situazione determini un'ipotesi di carenza di titolo suscettibile di deduzione con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

§ 3.2.1. A sostegno di tale conclusione depone la circostanza per cui – nonostante abbia agevolato sotto plurimi profili il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere – il Regolamento (CE) n. 44/2001 abbia conservato pur sempre la necessità di una procedura preliminare (quella per la dichiarazione di esecutività), procedura solo in presenza della quale il provvedimento straniero è suscettibile di trovare esecuzione nell'ordinamento degli altri Stati membri: a ben vedere, infatti, unicamente il Regolamento (UE) n. 1215/2012 ha operato una vera e propria equiparazione ai fini esecutivi dei provvedimenti stranieri a quelli nazionali.



Né in senso contrario depone la circostanza per cui il Regolamento (CE) n. 44/2001 contempli – quanto meno nella prima fase del procedimento finalizzato alla decisione sull’istanza di esecutività – un “controllo” di natura formale (risolvendosi, come già anticipato, nella produzione di una copia autentica della decisione straniera e nell’attestato di esecutività della stessa).


In realtà, quel controllo si inserisce nel quadro di un procedimento che, come sopra evidenziato, ha natura monitoria ed è finalizzato a consentire – secondo lo schema della domanda soggetta a contraddittorio “differito” – l’accertamento delle condizioni per l’esecutività e l’inesistenza dei motivi ostativi contemplati dal medesimo Regolamento.

In questa prospettiva, quindi, la preliminare dichiarazione di esecutività prevista dal Regolamento (CE) n. 44/2001 non si traduce in un’attività meramente amministrativa e/o di volontaria giurisdizione, né è equiparabile (nonostante l’apparente identità di situazione) a quella che è chiamato a svolgere, ad esempio, il cancelliere in sede di apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di un’attività riconducibile all’area della giurisdizione di cognizione, in quanto funzionale – si ribadisce, secondo il modulo della domanda sottoposta a contraddittorio “differito” – alla soluzione di un conflitto su diritti.

Nel contempo, quello che apparentemente si atteggia come un passaggio di natura formale (la domanda e la conseguente dichiarazione di esecutività a cura della Corte d’Appello) risponde ad una logica insita nel complessivo sistema delineato dal Regolamento (CE) n. 44/2001.

Infatti, quest’ultimo individua un termine entro il quale la parte interessata deve dispiegare l’opposizione contro il provvedimento contenente la dichiarazione di esecutività (segnatamente, trenta giorni dalla notificazione del provvedimento: cfr. l’art. 43, quinto comma), termine che ha natura perentoria e la cui inosservanza comporta il verificarsi di un effetto di decadenza (cfr., sul punto, Cass. 25 gennaio 2016, n. 1260).

A ben vedere, allora, ammettere la possibilità di “eseguire” la decisione straniera pur in assenza della preliminare dichiarazione di esecutività a cura della Corte d’Appello comporterebbe uno stravolgimento di quel sistema, venendo a mancare il presupposto che il Regolamento medesimo ha espressamente individuato ai fini dell’emersione del “conflitto” tra le parti.

§ 3.2.2. Non osta alla conclusione sopra raggiunta la circostanza per cui la Corte d’Appello di Napoli abbia con decreto dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di esecutività inizialmente formulata dalla .





A questo proposito, non è condivisibile la tesi secondo cui quel provvedimento avrebbe efficacia di giudicato tra le parti e, conseguentemente, precluderebbe la contestazione sviluppata dal [REDACTED] con l'opposizione ed il reclamo.

In realtà, a tacer del fatto che sarebbe difficilmente ipotizzabile un giudicato su di una decisione che si è espressamente compendiata in un "non luogo a provvedere" è sufficiente osservare che:

- da un lato, essa si risolve in un provvedimento di rigetto dell'istanza, atteso che la declaratoria di esecutività è stata comunque negata (sia pur sul presupposto per cui essa non sarebbe necessaria);
- dall'altro lato, la natura monitoria del procedimento delineato dal Regolamento (CE) n. 44/2001 comporta che – al di là della questione circa un eventuale onere di impugnazione ai sensi dell'art. 43, primo comma, del medesimo Regolamento – il decreto di rigetto lascerebbe impregiudicata la possibilità di riproposizione della domanda (art. 640, terzo comma, c.p.c.).

§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il reclamo deve essere accolto stante la carenza di un titolo esecutivo direttamente azionabile per essere mancata la dichiarazione di esecutività richiesta dal Regolamento (CE) n. 44/2001.

§ 4.1. Conseguentemente, l'ordinanza del giudice di prime cure deve essere integralmente riformata e deve essere disposta la sospensione dell'esecuzione intrapresa dalla [REDACTED] in danno del [REDACTED].

§ 4.2. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, sussistono i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione integrale delle stesse tra le parti.

Al riguardo, infatti, occorre tener conto dell'obiettiva incertezza circa il regime normativo applicabile e del fatto che tale incertezza sia stata comunque ingenerata dal provvedimento della Corte d'Appello inizialmente adita dalla creditrice per conseguire la dichiarazione di esecutività; si tratta, quindi, di circostanze complessivamente idonee a determinare le gravi ed eccezionali ragioni idonee per la compensazione delle spese.

Nel contempo, non può farsi a meno di evidenziare – sia pur in via incidentale – come buona parte delle ulteriori censure sollevate con il reclamo (l'esame delle quali è risultato parzialmente assorbito) appaiono finanche manifestamente inammissibili od infondate (in special modo, la contestazione del tutto nuova circa la procura alle liti ed il richiamo al Regolamento CE n. 805/2004 ed alla c.d. *Brexit*), ciò che induce a ravvisare una situazione analoga a quella della parziale reciproca soccombenza (parimenti idonea a giustificare la compensazione).



**P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto:
- RIFORMA l'ordinanza del 16-17/12/2021 adottata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura espropriativa n. [REDACTED]/2021 R.G.E.;
- SOSPENDE conseguentemente l'esecuzione intrapresa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
- DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 18/03/2022

Il Presidente

Dott.ssa Maria Balletti

Il Giudice estensore

Dott. Valerio Colandrea

